



**Comune di Montescudo – Monte Colombo**  
Provincia di Rimini



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 18**

**Seduta del 20/03/2019**

**OGGETTO: Approvazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 1, comma 919, Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese Marzo alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Vicesindaco	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Assessore	Presente
4	GNESI MAURO	Assessore	Presente
5	BALDACCI GIAN MATTEO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale reggente Silvia Santato, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. Presiede il Sindaco, Elena Castellari.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:  
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



**Comune di Montescudo – Monte Colombo**  
Provincia di Rimini



**AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA**  
n. 22 del 19/03/2019

**OGGETTO: Approvazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 1, comma 919, Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).**

**PREMESSO CHE:**

- al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. sono disciplinati l'Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.);
- in conformità al dettato dell'articolo 2 del predetto decreto, i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- al richiamato Capo I è riportata l'articolazione tariffaria delle predette entrate tributarie con specifica previsione per l'imposta sulla pubblicità all'art. 12 e del diritto sulle pubbliche affissioni al successivo art. 19;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D. Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, ai Comuni è stata riconosciuta la facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nelle seguenti misure:
  - o nella misura massima del 20%, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per tutte le superfici soggette ad imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;
  - o nella misura massima (rispetto alla tariffa base) del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni da arrotondare al mezzo metro quadrato;
- il Comune di Montescudo-Montecolombo, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe V, con popolazione compresa fino a 10.000 abitanti, in conformità al citato art. 2 del D. Lgs. n. 507/1993;

**PRESO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Commissario prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 46 del 23/03/2016 avente ad oggetto "Esame ed approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- con le deliberazioni del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 15 del registro, in data 15 febbraio 2016, sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

#### **VERIFICATO CHE:**

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità 2016), qualificandosi come norma di natura interpretativa, ha considerato legittimi gli aumenti tariffari approvati fino all'abrogazione operata dal predetto D.L. n. 83/2012;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, le maggiorazioni eventualmente deliberate dai Comuni, in applicazione alla facoltà riconosciuta dall'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, sono stati dichiarati definitivamente abrogate;
- la successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018 ha confermato la posizione della Consulta, sostenendo che i Comuni non sono più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/1997;

**VISTE** le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018 che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

**PRESO ATTO** delle sopravvenute disposizioni, come sopra riportate che hanno modificato il contesto normativo;

**RILEVATO CHE** i predetti interventi normativi riservano ai Comuni la possibilità di deliberare aumenti tariffari per Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° gennaio 2019;

**RITENUTO** opportuno avvalersi della possibilità riconosciuta ai Comuni dal richiamato art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, di aumentare le tariffe base, di cui al Capo I, del D. Lgs. n. 507/1993, per superfici superiori al metro quadrato, al fine di mantenere il gettito fatto registrare dal Comune di Montescudo-Montecolombo e previsto nel bilancio di previsione, come indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

**PPRESO ATTO** che le tariffe riportate nell'allegato di cui al precedente punto, sono conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 507/1993, nonché alle intervenute previsioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge n. 145/2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**VISTO** l'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”*, dichiarata immediatamente eseguibile;
  - il documento unico di Programmazione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2019 avente ad oggetto *“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP), per il triennio 2019/2021 ai sensi dell'Art. 170 del T.U.E.L.”*, dichiarata immediatamente eseguibile<sup>1</sup>;
-

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, con indicate nel prospetto allegato al presente atto, quale documento integrante e sostanziale del medesimo, stabilendo come scadenza annua il 30 giugno;
3. di dare atto che nel Bilancio di Previsione anno 2019 il gettito previsto al capitolo 28 "Imposta comunale sulla pubblicità" è pari ad euro 16.000,00 ed al capitolo 66 "Diritti sulle pubbliche affissioni" è pari ad euro 2.000,00;
4. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006;
5. di disporre che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con D.M. 21/12/2011 al 31 marzo 2012.

Inoltre

#### PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;  
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
ELENA CASTELLARI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
SILVIA SANTATO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm*